



**Settore Agenzie
fiscali e D.F.**

00187 ROMA - Via Piave, 61
Tel. 06/59600687
fax 06/50545464

Coordinamento Nazionale FLP Finanze



sito internet: www.flp.it/finanze
e-mail: flpfinanze@flp.it flpfinanze.giorgione@tiscali.it

Segreteria Nazionale

Prot. 188/SN/RM2013

Roma, 17 luglio 2013

NOTIZIARIO N° 79

Ai Coordinatori Provinciali
Ai Componenti delle RSU
A tutto il Personale

LORO SEDI

Due sentenze della Corte Costituzionale (una sulla RIA contro i dipendenti pubblici e l'altra a tutela della alte retribuzioni dei dirigenti pubblici) in forte dissonanza tra di loro.

LA FLP, A TUTELA DI QUANTI FECERO IL RICORSO PER LA RIA, PROPONE UN RICORSO RISARCITORIO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Si trascrive di seguito integralmente il notiziario n.34 del 15 luglio 2013 della nostra Federazione redatto dal neo costituito Ufficio vertenze legali FLP :

A seguito dei decreti di perenzione dei ricorsi al TAR proposti da molti colleghi in materia di R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) la FLP si è fatta promotrice dei ricorsi per il riconoscimento dell'Equa Riparazione che spetta per l'eccessiva durata dei processi.

Molti ricorderanno che dopo le prime sentenze favorevoli, il tentativo giudiziario per il riconoscimento della R.I.A. fu vanificato dalla legge di interpretazione autentica 23 dicembre 2000, n. 388, art. 51, comma 3, ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con decisione n. 263/2002.

In quell'occasione la Corte Costituzionale aveva puntualizzato che "... non appare necessario accertare se la disposizione impugnata abbia carattere interpretativo o innovativo in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, il carattere retroattivo della norma, purché non violi il disposto dell'art. 25 della Costituzione in materia penale e non si ponga in contrasto con il principio di ragionevolezza o con altri valori ed interessi costituzionali specificamente protetti, non costituisce, di per sé solo, un profilo di illegittimità della norma stessa, neppure quando, come nel caso in esame, incida su diritti di natura economica connessi ad un rapporto di impiego".



La Corte ritenne che la norma era giustificata dall'esigenza di assicurare la coerente attuazione della finalità dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 384 del 1992 di "cristallizzazione" del trattamento economico dei dipendenti pubblici per inderogabili esigenze

di contenimento della spesa pubblica, realizzata da quest'ultima disposizione con modalità già giudicate dalla stessa Corte non irrazionali ed arbitrarie (sentenze n. 496 del 1993; n. 296 del 1993), anche in considerazione della limitazione temporale del sacrificio imposto ai dipendenti.

(In realtà, a nostro avviso, quest'ultima affermazione non può essere assolutamente accettabile in quanto una volta acquisita, la RIA ha effetti permanenti, mentre, nel nostro caso è stata irrimediabilmente persa).

Il Giudice costituzionale ha stabilito, ancora, che l'art. 51, comma 3, non viola la funzione giurisdizionale, in quanto con esso il legislatore ordinario non ha inciso sulla potestas iudicandi, ma si è mosso «sul piano generale ed astratto delle fonti»; ha poi stabilito che coloro i quali avevano ottenuto l'incremento stipendiale in virtù di sentenze definitive favorevoli sono in condizioni giuridiche diverse rispetto a coloro che non possono ottenere l'identico beneficio, benché abbiano proposto domanda giudiziale. Tale circostanza secondo il Giudice, non realizza una ingiustificata disparità di trattamento, dato che questo effetto deriva dalla necessità di rispettare il giudicato già formatosi in ordine a singoli rapporti, per cui è anche da escludere che l'intervento legislativo realizzi una «correzione» concreta dell'attività giurisdizionale.

Per chiudere, la Corte Costituzionale ha anche affermato che non sussiste violazione dell'art. 35, secondo comma della Costituzione, dell'art. 36, primo comma e dell'art. 97, in quanto la proporzionalità e sufficienza della retribuzione devono essere valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, non in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico, mentre il principio di buon andamento dell'amministrazione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi.

È interessante raffrontare la citata sentenza della Corte costituzionale emessa in merito alla R.I.A., con la recente sentenza n. 116/2013 emessa, tra l'altro, in materia di ritenuta del 5% sulle pensioni eccedenti i 90.000 euro (cosiddette pensioni d'oro).

La Corte ha sorprendentemente ribaltato i principi affermati per giustificare la legge interpretativa che nega la RIA, sostenendo:

La norma censurata si inserisce nell'ambito del d.l. n. 98 del 2011, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, emanato nel quadro di una più articolata manovra di stabilizzazione che ha avuto inizio con il d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, sviluppatasi in seguito attraverso altri interventi, contenuti nel d.l. n. 138 del 2011. In tali manovre sono state contemplate misure dirette a perseguire un generale "raffreddamento" delle dinamiche retributive del pubblico impiego, oltre a interventi temporanei di riduzione delle retribuzioni e ad interventi "di solidarietà", variamente articolati, quanto a diverse categorie di cittadini, posti a carico sia del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, sia della generalità di cittadini.

La norma impugnata, infatti, integra una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare, che presenta tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza della stessa Corte per caratterizzare il prelievo come tributario.

La Corte Costituzionale ha ricordato che la giurisprudenza della stessa Corte ha precisato che «*la Costituzione non impone affatto una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria; ma esige*

invece un indefettibile raccordo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza, collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti di fatto alla libertà ed eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale»».

In relazione agli interventi di stabilizzazione della finanza pubblica, nel cui contesto si colloca la disposizione in esame, la Corte ha evidenziato la sostanziale coincidenza dei prelievi tributari posti in comparazione, ritenendo irragionevole il diverso trattamento fra dipendenti pubblici e contribuenti in generale.

Il Giudice ha pertanto ribadito quanto già affermato nella sentenza n. 223 del 2012, e cioè che tale sostanziale identità di ratio dei differenti interventi “di solidarietà”, determina un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato alla categoria colpita, «*foriero peraltro di un risultato di bilancio che avrebbe potuto essere ben diverso e più favorevole per lo Stato, laddove il legislatore avesse rispettato i principi di eguaglianza dei cittadini e di solidarietà economica, anche modulando diversamente un “universale” intervento impositivo*». Se da un lato l’eccezionalità della situazione economica che lo Stato deve affrontare è suscettibile di consentire il ricorso a strumenti eccezionali, nel difficile compito di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di garantire i servizi e la protezione di cui tutti cittadini necessitano, dall’altro ciò non può e non deve determinare ancora una volta un’obliterazione dei fondamentali canoni di uguaglianza, sui quali si fonda l’ordinamento costituzionale.

A questo punto è evidente che le inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica e la presunta limitazione temporale del sacrificio economico richiesto ai dipendenti che in realtà hanno dovuto forzatamente rinunciare per sempre alla RIA, come per magia, da valore costituzionale diventano disvalore quando si tratta di tutelare le categorie più ricche quali i pensionati d’oro, tra cui rientrano anche gli alti magistrati. Non solo, si bacchetta anche il legislatore che dovrebbe agire in maniera diversa con la leva fiscale, senza considerare che la tassazione esagerata, il blocco degli stipendi, il blocco dei contratti, e la perdita degli scatti di anzianità e dunque della RIA hanno ormai impoverito i dipendenti della pubblica amministrazione.

Alla luce anche della involuzione giurisprudenziale della Corte Costituzionale, tentare, oggi, anche la carta della Corte Europea dei diritti dell’uomo per vedersi riconosciuto perlomeno il danno arrecato per il mancato riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità, diventa un atto dovuto per cercare di sanare, seppur con grande ritardo, ad una grossa ingiustizia e sperequazione.

Con successivi comunicati dell’UFFICIO VERTENZE LEGALI FLP che verranno diramati nei prossimi giorni renderemo noti i dettagli della nostra iniziativa e le modalità di partecipazione ai ricorsi.

L’UFFICIO STAMPA